PARTE UFFICIALE

TORINO, 2 DICEMBRE 1862

(Vedi il relativo Decreto Reale n. 979 inserto nella Gazzetta di venerdì 28 novembre, n. 282).

INDICE DELLE ISTRUZIONI DOGANALI

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Laghi e fiumi promiscui.

Art. 1. I laghi promiscui, le cui sponde formano parte della linea doganale, sono quelli di Garda e di Lugano; i fiumi promiscui sono il Tresa, il Mincio e il Po dall'approdo di Luzzara fino alla sua foce. La linea sul lago Maggiore è determinata dai due punti estremi del territorio del regno *Zenna* e *Piaggio di Valmara*.

I suddetti fiumi e laghi promiscui sono da riguardarsi come confine di terra.

Regolamenti sui porto franchi.

Art. 2. Fino a che i regolamenti sul porto franco di Genova e sulle città franche di Livorno, di Messina e di Ancona non saranno posti in armonia col regolamento doganale, si osserveranno le disposizioni in vigore nella sola parte non variata dal regolamento suddetto.

Dogane principali.

Art. 3. Vi sono dogane principali, nelle quali, oltre all'esercizio delle proprie attribuzioni secondo l'ordine cui appartengono, si concentrano le operazioni di cassa, di contabilità e di statistica di altre dogane di determinate circoscrizioni.

Trasporti per vie non permesse.

Art. 4. Si possono percorrere, così nell'entrata come nell'uscita, vie diverse da quelle che saranno stabilite, col bestiame destinato al pascolo, ai lavori agrari, alle fiere e ai mercati; o quando si trasportano le derrate che i possidenti del Regno o degli Stati limitrofi ricavano dai terreni posti al di qua o al di là della linea doganale.

E data la stessa facoltà pel trasporto del legname, della legna e di altre materie combustibili, dei materiali da costruzione e simili, quando vi sia speciale permesso del Direttore delle Gabelle, e si osservino le condizioni che egli prescriverà. Questo permesso può essere concesso di volta in volta, oppure per un periodo determinato non maggiore però di un anno.

Passaggio della linea doganale in tempo di notte.

Art. 5. Il trasporto delle merci attraverso la linea doganale e le corrispondenti operazioni di dogana sono permesse in tempo di notte:

1. Sulle strade ferrate e sulle vie autorizzate pel passaggio da una stazione estrema di strada ferrata sul territorio nazionale ad altra in territorio estero;

2. Per le merci portate dai corrieri, oppure dai piroscafi;

3. Per gli equipaggi dei viaggiatori.

Orario per le operazioni doganali.

Art. 6. I Direttori delle Gabelle regolano, occorrendo, a norma delle istruzioni che riceveranno dal Ministero, l'orario delle operazioni doganali secondo gli arrivi e partenze dei corrieri, dei convogli delle strade ferrate e dei piroscafi, e in modo che i bisogni del commercio siano soddisfatti nel miglior modo possibile.

Le merci che sono presentate in dogana in ore non permesse, e quelle per le quali le operazioni doganali non abbiano potuto compiersi nel giorno, rimarranno durante la notte sotto la custodia della dogana.

Permessi di carico, scarico e trasbordo.

Art. 7. Il permesso per lo scarico delle merci importate per la via di terra è dato a voce. Il permesso di sbarco è dato in iscritto a richiesta del capitano. In esso s'indicheranno le marche e numeri dei colli, e la qualità delle merci che non sono in colli. Per le merci nazionali o nazionalizzate destinate in cabotaggio e per le merci di trasbordo il permesso può scriversi sul *lascia-passare*.

Il permesso d'imbarco può essere scritto sulla bolletta doganale, quando questa non debba rimanere presso la dogana. In caso diverso viene dato con apposita bolletta.

L'imbarco delle merci, salvi i casi indicati nell'articolo 5, deve farsi di giorno e di regola dopo che la dogana si è accertata del discarico delle merci destinate al porto, giusta l'art. 5 del regolamento doganale.

Lo sbarco, trasbordo o imbarco sarà accertato sui suddetti permessi, anche dagli agenti della guardia doganale, che avessero assistito alla operazione.

I permessi dati dal Capo della dogana ai capitani di ricevere a bordo altre merci prima di compiere le operazioni di scarico o di trasbordo, e di scaricare o trasbordare merci senza l'assistenza degli agenti doganali debbono scriversi nelle suddette bollette.

Permessi di partenza dei bastimenti.

Art. 8. Il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo che i capitani debbono presentare alla dogana prima di partire (art. 6 del regolamento doganale), è fatto in conformità del prescritto modello, e si compone di due parti. Nell'una sono inscritte le merci estere, e nell'altra si indicano le nazionali o nazionalizzate. Per ogni partita è fatto cenno dei documenti che la riguardano.

La dogana, fatto il debito esame ed il riscontro coi proprii registri, appone la vidimazione al detto manifesto e lo restituisce al capitano dopo averne preso nota nel registro dei *manifesti delle merci imbarcate*.

Per quelle che escono per la via di mare dalle città franche di Ancona, Livorno e Messina, e che mancassero di particolari bollette di accompagnamento, o per le quali la dogana non tenesse alcuna annotazione, l'esame del manifesto di partenza deve farsi col confronto del manifesto che il capitano aveva allorchè entrò nel porto, o delle polizze di carico che accompagnano le merci.

Se il capitano presenta il manifesto in due esemplari da lui firmati, la dogana potrà restituirne uno al capitano prima di trascriverlo nel registro, riservandosi di farlo anche dopo la partenza all'appoggio dell'altro che verrà conservato.

Nel suddetto registro i manifesti si trascrivono secondo l'ordine della loro presentazione.

Nelle dogane marittime, che saranno indicate dal Ministro delle Finanze, sarà tenuto un *registro dei riscontri delle merci imbarcate*, onde annotarvi per ciascun bastimento, di cui sia annunciata la partenza, le merci estere rimaste a bordo e quelle che s'imbarcano. Il capitano a misura che le operazioni di carico si compiono, dovrà sottoscrivere nel registro suddetto l'obbligo di dar conto delle merci ad ogni richiesta degli agenti doganali. La dogana quindi trascrive le merci nel riscontrino che stacca dal registro e lo consegna all'incaricato della guardia doganale, il quale giorno per giorno lo restituisce alla dogana, aggiungendo le sue osservazioni e la sua firma. Finite le operazioni di carico e consegnato il *manifesto di partenza*, la dogana chiude la partita nel *registro dei riscontri*, conserva il riscontrino e dà il permesso di partenza.

Dall'obbligo del suddetto permesso non sono dispensate nemmeno le barche di portata non superiore a venti tonnellate che, trasportando in cabotaggio merci nazionali, sono esenti dall'obbligo di presentare il manifesto di partenza.

Ordine nelle operazioni doganali.

Art. 9. Le operazioni doganali saranno effettuate secondo l'ordine della presentazione delle merci. Si faranno in preferenza quelle che riguardano le merci spettanti ai viaggiatori ed ai corrieri, o trasportate dai convogli delle strade ferrate e dai piroscafi.

Visita delle merci.

Art. 10. Nella visita delle merci i colli saranno aperti tutti, quando ciò sia giudicato necessario per accertarsi dell'esattezza della dichiarazione, e specialmente quando in un medesimo collo siano merci di varie specie o soggette a dazio secondo il peso netto o secondo il valore, o quando in una parte del carico si fossero già scoperte differenze rispetto alla dichiarazione.

La visita deve essere fatta con tutti i riguardi, acciocchè le merci non vengano danneggiate. Gli oggetti di valore considerevole saranno, per quanto sia possibile, visitati in locali chiusi e non all'aperto.

I bagagli dei viaggiatori saranno visitati con riguardo al solo scopo di accertare che non contengano oggetti sottoposti a dazio.

Ove non sianvi sospetti di frode, la verificazione del peso delle merci potrà essere fatta per una parte solamente, in modo da avere sufficiente prova della quantità intiera del carico.

Per le merci il cui dazio si paga secondo il valore, gl'Impiegati verificatori possono richiedere dal dichiarante le *fatture* di compera o quelle di fabbrica.

Gl'Impiegati preposti alla dogana possono assicurarsi della esattezza della verificazione con una seconda visita, nella quale interverranno gli agenti doganali che hanno fatta la prima verificazione.

Possono far eseguire una seconda visita nei modi suddetti, anche i Tenenti e Sotto-Tenenti della Guardia doganale nella uscita delle merci dalla dogana.

Diritti da pagarsi pei piombi, lamine, bollo e magazzinaggio.

Art. 11. Per ciascuno dei bolli a piombo che si appongono ai colli si pagheranno cinque centesimi, compreso il prezzo della cordicella che serve a riunire il bollo con la fune.

Per ogni lamina od altro corrispondente contrassegno che si applica ai tessuti si pagheranno centesimi tre.

Il diritto di bollo che, a termini della Legge 21 aprile 1862, è dovuto per alcune bollette, manifesti, polizze di carico, lettere di vettura, ecc., sarà esatto nei modi stabiliti dalla Legge 14 settembre 1862.

Tariffe speciali da tenersi affisse nelle rispettive dogane in luogo accessibile alle parti, regolano le spese di facchinaggio.

Queste tariffe sono approvate dal Direttore delle Gabelle di concerto colla vicina Camera di commercio, arti ed industrie.

In caso di divergenza di opinione decide il Ministero.

Diritti agli Impiegati ed agenti doganali.

Art. 12. Gl'Impiegati ed agenti subalterni doganali che si recano fuori della dogana o fuori dei siti stabiliti pel carico, discarico e deposito delle merci ad una distanza maggiore di un chilometro e mezzo avranno diritto ad un'indennità di lire due per ogni giorno che impiegano. Questa indennità sarà versata da colui per cui conto avviene la operazione nella cassa della dogana. I mezzi di trasporto saranno somministrati a spese dello stesso. Alle Guardie doganali sarà corrisposta nel medesimo caso e modo la indennità di lire una al giorno, ma non avranno diritto a particolari mezzi di trasporto.

Contrassegno pei tessuti e bollo pei colli.

Art. 13. Il contrassegno da apporsi ai tessuti consiste in una lamina di rame, la quale è di tre specie. L'una con la iscrizione di *merci estere* pei tessuti esteri sdoganati o temporariamente importati. L'altra di *merci nazionali* pei tessuti indigeni. La terza di *merci in cabotaggio* pei tessuti che, mancando di altro contrassegno doganale, si vogliono spedire in cabotaggio da un punto all'altro del territorio dello Stato.

Il bollo da apporsi ai colli onde accertarne la identità ed impedire le clandestine sottrazioni o sostituzioni è di due specie. L'uno di forma rettangolare per le merci estere; l'altro di forma rotonda per le merci nazionali. Ogni bollo porta inscritto il nome della dogana che lo appone.

Sul modo di applicare la lamina, nonchè di assicurare i colli ed apporvi il bollo, saranno osservate le particolari disposizioni che darà il Ministro delle Finanze.

Prove pei casi di forza maggiore.

Art. 14. Le prove volute dall'art. 14 del regolamento doganale pei casi di forza maggiore debbono darsi dagli interessati appena si presentano in dogana.

Se manca qualche documento basterà farne cenno al Capo della dogana, il quale assegna il termine entro cui devono essere presentate le occorrenti prove. Fino a che non sia trascorso questo termine la dogana può sospendere la compilazione del processo verbale per le contravvenzioni avvenute, a meno che non vi sia pericolo nel ritardo.

Leggi, tariffe e bilancie poste a disposizione del commerciante.

Art. 15. Sarà tenuto esposto in ogni dogana a disposizione del commercio un esemplare della tariffa, delle leggi e dei regolamenti doganali, con l'aggiunta di tutte le variazioni avvenute e di tutti gli schiarimenti dati.

Il commercio ha la facoltà di valersi delle bilancie della dogana per distendere le dichiarazioni, senza però recare alterazione al regolare andamento del servizio.

TITOLO SECONDO.

DELL'IMPORTAZIONE E DEL TRASPORTO DELLE MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA.

Accompagnamento delle merci dal posto di osservazione.

Art. 16. Se prima di arrivare alla dogana, dove debbono essere presentate le merci, si trova un *posto di osservazione*, il conduttore deve consegnare agli agenti doganali del posto suddetto le lettere di vettura e gli altri documenti che riguardano le merci.

Se niente impedisce l'introduzione delle merci sarà data una *bolletta di accompagnamento*, nella quale sia indicato il nome e cognome del conduttore, il numero e la specie dei colli. I documenti presentati al posto *di osservazione* saranno messi in un plico suggellato alla presenza del conduttore e saranno insieme colle merci spediti sotto scorta alla prossima dogana. Per la scorta non si paga alcun diritto.

Se la distanza dal posto di osservazione alla dogana è notevole ed in particolare se supera tre chilometri, devono i colli essere piombati, e deve l'intero carico essere assicurato con involti, corde e piombi.

Si eccettuano da questo vincolo le merci, il cui dazio d'entrata non sia superiore a lire dieci il quintale, non che quelle di grossa mole facilmente descrivibili.

La dogana dove arrivano le merci, eseguite le debite verificazioni, e confrontata la bolletta coi documenti contenuti nel plico suggellato, attesta a tergo della bolletta suddetta la presentazione dei colli e la rimanda al posto di osservazione.

Presentazione delle merci ad una dogana non autorizzata.

Art. 17. Le merci che si presentano ad una dogana che non ha facoltà di sdaziarle o di spedirle ad altro ufficio doganale con bolletta di cauzione, vengono scortate con *bolletta di accompagnamento* alla dogana più vicina che si trovasse alla distanza non maggiore di dieci chilometri. In caso diverso la dogana provvederà affinchè siano scortate al di là della linea doganale. Così nell'uno come nell'altro caso la scorta è a spese del conduttore delle merci, il quale pagherà la indennità indicata nell'art. 12.

Arrivo dei convogli delle strade ferrate dall'estero.

Art. 18. Quando arrivano dall'estero convogli delle strade ferrate, le uscite della stazione saranno chiuse o guardate dalle Guardie doganali in modo da impedire che siano sottratte merci o bagagli di viaggiatori.

Il conduttore del convoglio consegnerà alla dogana tutti i documenti che si riferiscono alle merci ed ai bagagli contenuti nei carri (vagoni) della strada ferrata. Questi documenti dovranno presentarsi in un plico suggellato a cura dell'Amministrazione delle ferrovie nell'ultima precedente stazione estera.

Si procede quindi immediatamente alla verificazione dei carri ed allo scarico dei bagagli, la cui visita e licenziamento deve avere la preferenza sopra ogni altra operazione doganale.

Le merci soggette a dazio saranno scaricate e passate nei magazzini o nelle sale a ciò destinate per far luogo senza indugio alle operazioni doganali a misura che vengono presentate le relative dichiarazioni.

Manifesto di carico.

Art. 19. Quando un bastimento approdato è ammesso a libera pratica, gli agenti doganali debbono immediatamente recarsi a bordo per verificare som-

mariamente lo stato del carico, esaminare il manifesto e dare le debite informazioni alla dogana.

Se il carico è di merci estere e nazionali, il manifesto da presentarsi nel prescritto modello deve essere diviso in due parti indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Tanto nell'una che nell'altra parte se vi sono merci destinate a luoghi diversi d'arrivo debbono esservi annotate separatamente.

Se le merci provengono da un porto dello Stato, sarà consegnato il *manifesto di partenza vidimato* dalla dogana del luogo di provenienza.

In fine del manifesto debbono essere date in nota le provviste di bordo.

Al manifesto deve il capitano unire tutti i documenti che accompagnano il carico e segnatamente i *lascia-passare* o le *bollette di cauzione* date dalle dogane del luogo partenza.

Se la dogana che riceve il manifesto lo trova regolare, lo fa trascrivere nel *registro dei manifesti*; se invece vi trova alcuna irregolarità, lo restituisce all'interessato e procede secondo la legge.

Omettendosi di presentare nei casi voluti dal regolamento i *lascia-passare* o le *bollette di cauzione*, la dogana constata immediatamente la contravvenzione al capitano.

Gli uffizi di sanità manifesteranno giorno per giorno alla dogana gli arrivi dei bastimenti nella rada o nel porto, ed indicheranno l'ora in cui ciascuno è arrivato.

Sbarco delle merci arrivate.

Art. 20. Se il capitano vuole effettuare lo sbarco prima che sia presentata la dichiarazione, consegnerà alla dogana una copia o un estratto del *manifesto di carico*. La dogana, fatto il confronto col manifesto originale, appone la sua *vidimazione* e dà il *permesso di sbarco*.

Le merci saranno sbarcate coll'intervento d'un Impiegato e di uno o più agenti della Guardia doganale, a meno che il Capo della dogana non ne abbia data dispensa. Quindi saranno trasportate nella dogana per le debite operazioni di verificazione e di scrittura.

Per le merci destinate ad approdare altrove e che rimangono a bordo, la dogana dà un *lascia-passare* nel giorno della partenza.

Cambiamento della dichiarazione e ricognizione preventiva delle merci.

Art. 21. Per variare la dichiarazione fatta e dare altra destinazione alle merci occorre il permesso scritto del Capo della dogana.

Il permesso di aprire i colli e di verificarne il contenuto deve essere dato verbalmente dal Capo della dogana o dal Capo dell'ufficio delle visite, il quale delega l'Impiegato che debbe assistervi.

Tale riconoscimento dovrà farsi in luogo speciale, onde prevenire le confusioni tra le merci visitate dalla dogana e quelle da verificarsi.

L'Impiegato che assiste all'operazione debbe solo vigilare che le merci non vengano sottratte.

Dichiarazione scritta.

Art. 22. La dichiarazione scritta debbe essere fatta secondo apposito modello e corrispondere alla qualità e quantità delle merci che si presentano in dogana per l'operazione.

Se il dichiarante desidera che le merci, nei casi permessi, siano sdaziate a peso netto reale, deve esprimerlo nella dichiarazione.

Nella dichiarazione delle merci portate per la via di mare si deve indicare il nome del capitano, la nazionalità della bandiera del bastimento ed il numero del manifesto a cui si riferiscono.

L'indicazione del valore deve farsi in lettere nei soli casi in cui costituisce la base di applicazione del dazio.

La dichiarazione sarà sottoscritta dal proprietario indicato nelle polizze di carico, o dal suo rappresentante.

Le dichiarazioni scritte sono immediatamente riportate nel *registro delle dichiarazioni*, dopo di che si procede alla verificazione delle merci dagli Impiegati destinati volta per volta dal Capo della dogana.

Merci mancanti del manifesto oppure della dichiarazione.

Art. 23. Le merci che sono sbarcate a rischio ed a spese del capitano o del proprietario, nel caso indicato dall'art. 25 del regolamento doganale, saranno custodite in ispeciali magazzini della dogana ed annotate nel *registro di temporanea custodia delle merci*.

La dogana terrà affissa nell'ufficio una nota dei colli colle loro marche, pei quali è scaduto il termine stabilito dall'art. 23 del regolamento doganale.

Quando, dopo il termine di due mesi, le merci dovessero, per difetto di dichiarazione, essere vendute al pubblico incanto, ed il proprietario sia assente o ignoto, la dogana inviterà l'Autorità giudiziaria del mandamento a delegare un suo rappresentante, alla cui presenza si farà la verificazione e l'inventario delle merci.

Il valore delle merci sarà accertato da un perito.

Nell'avviso da pubblicarsi per l'incanto sarà fatta descrizione delle merci col riscontro della tariffa, e sarà indicata la somma dei dritti doganali che dovrà essere a carico dell'acquirente. Tale avviso sarà inserito quindici giorni prima dell'incanto nel Giornale della Provincia dove si pubblicano gli atti ufficiali.

La somma ritratta dalla vendita dopo diffalcati i diritti doganali, compresi quelli di magazzinaggio, le multe e le spese, è versata nella vicina Tesoreria per conto della Cassa dei depositi e prestiti fino a che non venga reclamata dal proprietario.

Visita delle merci.

Art. 24. La visita delle merci può di regola farsi da un solo Impiegato. Il Capo della dogana o il Capo del servizio alle visite potrà di volta in volta prescrivere che la visita sia fatta da due Impiegati, e dovrà farlo quando si tratta di merci fortemente tassate o di tessuti, di orificerie, chincaglierie e lavori di moda, prodotti chimici, nonchè di oggetti il cui dazio è regolato sul valore. Il nome degl'Impiegati che debbono fare la visita debbe scriversi nella dichiarazione dal funzionario a ciò incaricato.

I risultati della visita sono attestati dagl'Impiegati verificatori colle seguenti parole apposte alla dichiarazione e firmate da essi - *veduto e trovato conforme alla dichiarazione*. - Se al contrario le merci non corrispondono alla dichiarazione, gl'Impiegati faranno processo verbale indicando i risultati della verificazione.

Quando sulla domanda del dichiarante la liquidazione dei diritti sia fatta sul peso netto reale delle merci, i Verificatori debbono indicare non solo il peso netto effettivo di esse, ma anche separatamente il peso della tara esterna del collo e delle tare interne delle merci.

Liquidazione e riscossione dei dritti.

Art. 25. Dopo la visita delle merci si liquidano i dritti doganali, si scrivono sulla dichiarazione, ed eseguito che ne sia il pagamento è consegnata al dichiarante la *bolletta di entrata* firmata dal Ricevitore o dal Cassiere.

La dichiarazione, dopo avervi segnato la data ed il numero della bolletta, sarà unita alla matrice della bolletta.

Quando la merce non possa essere levata dalla dogana per mancanza di pronti mezzi di trasporto, la bolletta sarà ritenuta in uffizio e riconsegnata al conduttore o al proprietario al tempo della partenza.

Uscendo la merce dalla dogana l'Impiegato, agente o Guardia doganale a ciò destinato, farà un segno alla bolletta per impedirne il doppio uso.

La bolletta sarà data anche per le merci esenti da entrata.

Bollatura dei tessuti.

Art. 26. Il contrassegno a prova dello sdoganamento di un tessuto estero sarà apposto in uno o più punti di esso secondo il desiderio del proprietario, prima di dare la bolletta, nella quale si deve far cenno del corrispondente diritto riscosso.

Il proprietario dopo levati i tessuti dalla dogana può ottenere che si apponga il contrassegno ad altre parti dei medesimi, purchè non si trovino staccate dalle pezze laminate all'atto dello sdoganamento.

L'applicazione del contrassegno deve farsi alla presenza dell'Impiegato.

Gli articoli per i quali il contrassegno non è obbligatorio sono indicati nell'art. 27 del regolamento doganale. Per i lavori a maglia esenti dal contrassegno s'intendono la bonetteria e la passamanteria. Per oggetti minuti pure esenti dal contrassegno si intendono i galloni, nastri, pizzi, i merletti, le trine e i lavori di moda. Agli abiti fatti debbono assimilarsi tutti gli altri lavori pei quali, secondo la tariffa, il dazio deve pagarsi come per la stoffa principale di cui sono formati.

Garanzia per le bollette di cauzione.

Art. 27. La cauzione per la spedizione delle merci da una dogana all'altra sarà data con somma depositata in contanti o con rendita dello Stato, ovvero con malleveria di persona che il Ricevitore della dogana, sotto la sua responsabilità, riconosca come accettabile.

Sono dispensati dall'obbligo di dare malleveria:

1. Tutte le società autorizzate alla costruzione ed esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato;

2. Quelli che hanno vincolata a favore della dogana una rendita dello Stato non minore di annue lire 500.

Bolletta di cauzione.

Art. 28. Alla spedizione di merci estere da una dogana all'altra sono autorizzate le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima e seconda classe. Le altre dogane possono spedire quelle sole merci alla cui importazione sono autorizzate.

Per la spedizione di merci estere per via di terra o per mare sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate sarà data la *bolletta di cauzione per merci estere*.

Nella bolletta sarà indicato il modo della data cauzione, e se si tratta di merci in colli che debbano essere bollati per accertarne l'identità, sarà indicato il numero e la qualità dei bolli apposti.

Trattandosi di acquavite sarà indicato il grado di forza (secondo l'areometro di Beaumé) della medesima.

Per le merci che si spediscono senza precedente verificazione, si dovrà nella bolletta indicare il peso lordo di ogni collo, e se sia formato a macchina ovvero racchiuso in un secondo involto.

La determinazione del tempo nel quale le merci debbono giungere alla dogana a cui sono destinate sarà fatta col debito riguardo alla strada da percorrere od al tragitto da farsi per mare, e ai mezzi di trasporto.

Spedizioni per mare di merci estere.

Art. 29. Per le merci estere che si spediscono da una dogana all'altra per la via di mare con bastimenti di portata superiore a trenta tonnellate, dopo la visita si dà il *lascia-passare* per merci estere, nel quale gl'incaricati del servizio attivo debbono attestare la esistenza delle merci nel bastimento al momento della partenza.

Questo *lascia-passare* si dà anche quando si tratta di trasbordo di merci estere con destinazione ad altro porto dello Stato. In questo caso non occorre la visita, bastando che l'incaricato del servizio attivo sia presente al trasbordo, e ne faccia, a tergo del suddetto documento, l'attestazione con le parole: *visto trasbordare*.

Questo *lascia-passare* non ha altro scopo che di legittimare l'uscita delle merci dal porto, quindi la sua presentazione non è obbligatoria alla dogana d'arrivo, ove invece dev'essere consegnato il manifesto di partenza.

Il Capo della dogana o quello del servizio per le visite può ordinare la visita delle merci da trasbordarsi quando sorgono dubbi sull'esattezza del manifesto.

Spedizioni di merci estere senza precedente visita.

Art. 30. La domanda per ottenere la *bolletta di cauzione* senza precedente verificazione delle merci, potrà essere ammessa solo quando i colli delle merci siano presentati in tale stato da non far temere alterazioni o sostituzioni. Ciò verrà giudicato di caso in caso dal Capo della dogana o dal Capo al servizio delle visite.

Se lo stato dei colli faccia temere alterazioni, oppure se il proprietario non li assicura nel modo che la dogana reputa conveniente, dovrà essere richiesta la dichiarazione specificata, ed in difetto di essa sarà osservato il disposto dall'art. 25 del regolamento doganale.

Non può aver luogo la spedizione di merci da dichiararsi se per la loro immissione o per il transito è prescritto uno speciale permesso.

Per le annotazioni che occorrono nelle tabelle sul movimento commerciale, la dogana si farà indicare dallo speditore la qualità e quantità delle merci contenute nei colli, qualora non possa desumerlo dalle lettere di vettura o dalle polizze di carico presentate.

Spedizioni di merci senza visita colle strade ferrate.

Art. 31. Le merci che si spediscono per le strade ferrate senza precedente visita possono essere accompagnate a scelta dell'incaricato della strada ferrata da una bolletta di cauzione collettiva, oppure da diverse bollette secondo il numero delle persone a cui sono destinate.

Le bollette debbono indicare il numero e le marche dei colli, il peso lordo di ciascuno di essi, la marca e numero dei carri ove furono rinchiusi, e il numero e qualità dei bolli apposti a ciascun carro.

L'Amministrazione della strada ferrata deve perciò presentare una *lista di carico* delle merci in due esemplari per ciascun luogo a cui sono destinate. Il manifesto conterrà la indicazione sommaria della quantità, peso, marche, numeri e contenuto dei colli. Uno dei due esemplari sarà unito al registro delle bollette, e l'altro si restituirà colla bolletta medesima.

Quando i carri della strada ferrata non fossero sufficienti, i colli si potranno chiudere con bollo a piombo, in casse, ceste od altri recipienti approvati dalla dogana.

Le serie dei carri che sono destinati al trasporto delle merci saranno precedentemente esaminati ed approvati da speciali Commissioni da istituirsi presso una delle rispettive Direzioni delle Gabelle. Queste faranno conoscere alle dogane che si trovano sulle ferrovie od in loro vicinanza le serie dei carri riconosciute ammissibili.

Arrivo delle merci alla dogana di destinazione.

Art. 32. Quando le merci spedite con bolletta di cauzione giungono alla dogana a cui sono destinate, si farà il sommario riscontro e la verificazione del peso lordo di ogni collo.

Si dovrà immediatamente, e prima che il conduttore si allontani, verificare con esattezza lo stato esterno dei colli e specialmente quello dei bolli e dell'apparato di ammagliatura. Se emergono difetti la dogana passerà all'apertura dei colli in concorso del conduttore e farà il processo verbale.

Se il conduttore si fosse allontanato dalla dogana prima che si proceda al riconoscimento verrà invitato il destinatario ad intervenire all'apertura suddetta e ad assistere alla compilazione del processo verbale. Nel caso che questi vi si rifiuti si adempirà alle suddette formalità in concorso di un incaricato dall'Autorità giudiziaria, o, in mancanza di questo, di due testimoni.

Arrivo delle merci nelle dogane alle stazioni delle strade ferrate.

Art. 33. Per le merci spedite con esenzioni di visita e trasportate sulle strade ferrate, l'Ufficio doganale posto alla stazione del luogo di arrivo, appena sia giunto il convoglio ritira dal conduttore tutti i documenti che vi si riferiscono, riconosce se i piombi che assicurano i carri siano intatti, e veglia con gran cura finchè i colli siano levati e passati nel magazzino.

La dogana poscia enumera i colli, rileva il peso lordo di ciascuno, li riscontra colle bollette di cauzione che li accompagnano, e li tiene sotto stretta custodia fino a che ne sia dichiarata la destinazione.

Se nella stazione d'arrivo avvi una sezione d'altra vicina dogana, alla quale devono essere trasportate le merci, avrà luogo l'accompagnamento sotto l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 16, assicurando i colli con bollo, quando non siano collocati in carri suscettibili di essere chiusi a piombo.

Emergendo difetti o differenze, se ne farà processo verbale in confronto del Capo della stazione.

Custodia delle merci arrivate senza precedente visita.

Art. 34. Le merci spedite con esenzione di visita saranno alla dogana di arrivo custodite separatamente dalle altre merci estere fino a che ne sia dichiarata la destinazione e ne sia fatta la verificazione.

Dichiarazioni delle merci arrivate.

Art. 35. Per la dichiarazione alla dogana di arrivo delle merci spedite con bolletta di cauzione si osserverà quanto è prescritto dall'art. 22.

Se le merci furono dichiarate alla frontiera, la loro destinazione potrà essere indicata nella stessa bolletta di cauzione solo quando l'intero carico sia destinato per consumo.

L. permesso al proprietario di sdoganare parte delle merci esistenti in un medesimo collo, domandando il deposito o la riesportazione della rimanente.

Certificato di scarico.

Art. 36. Quando dalla visita non risultano differenze in confronto della bolletta di cauzione, la dogana dà un certificato di scarico in cui sono indicati i risultati della verificazione, e che è trasmesso per mezzo della posta sotto fascia in istampa alla dogana da cui sono partite le merci.

Al conduttore, o a chi lo rappresenta, è dato un riscontrino che attesta l'adempimento delle condizioni prescritte.

Nel certificato di discarico che, secondo l'art. 29 del regolamento doganale, si può dare prima della verificazione, sarà indicata la specie dei colli ed il numero e la marca di ciascuno.

La bolletta di cauzione rimasta presso la dogana sarà unita al *registro dei certificati di scarico*, indicandovi a tergo la destinazione data alle merci.

Nei casi in cui la dogana dove sono arrivate le merci restituisse la somma depositata nell'altra dogana (art. 31 del regolamento doganale) ne sarà dato avviso a questa.

Differenze rispetto alla bolletta di cauzione.

Art. 37. Riscontrandosi differenze fra le merci e la bolletta di cauzione si procede nel seguente modo.

Se le merci sono di qualità diversa da quelle indicate nella bolletta non si dà il certificato di scarico, ma si sequestrano e si fa il processo verbale per l'applicazione dell'art. 69, 4.o alinea del regolamento doganale.

Se poi si trattasse di merci in transito, e alla dogana di uscita in luogo delle merci indicate nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovrà nel processo verbale far risultare anche la contravvenzione speciale relativa alle merci rinvenute per gli effetti del citato art. 69.

Per le differenze di quantità, se v'ha deficienza si dà il certificato di scarico per la quantità rinvenuta, o la dogana di arrivo fa il verbale per quella quantità di merci per le quali non è stata scaricata la bolletta di cauzione. Se vi ha invece eccedenza, la dogana di arrivo forma il processo verbale e dà il certificato di scarico, ma quella di partenza non isvincola la cauzione pel dazio e per le multe corrispondenti alla maggior quantità trovata.

Le differenze in più o in meno nel valore sono trattate come eccedenze o deficienze di quantità, quando non sono da considerarsi per differenze di qualità.

In tutti questi casi ne sarà dato avviso alla dogana dalla quale sono partite le merci.

Ritardata presentazione delle merci.

Art. 38. Se le merci furono presentate alla dogana di arrivo dopo il tempo fissato nella bolletta di cauzione, la dogana dovrà constatare la contravvenzione.

Se il conducente intende giustificare il ritardo, la dogana riceverà i suoi chiarimenti e le prove date, e ne riferirà alla Direzione delle Gabelle, la quale, trovando ammessibile la giustificazione, potrà dichiarare la non sussistenza della contravvenzione.

Nel frattempo la dogana dovrà tenere sotto custodia la merce quando non sia data cauzione pel massimo della multa.

Richiesta per bollette di cauzione non esaurite.

Art. 39. Se entro i trenta giorni da quello stabilito nella bolletta di cauzione per l'arrivo delle merci alla dogana di destinazione non giunge a quella di partenza il certificato di discarico, o l'avviso della constatata contravvenzione, questa ne fa richiesta alla dogana a cui furono destinate.

La dogana alla quale perviene la richiesta, restituisce il foglio colle relative informazioni. Se da queste risulta che la merce non è stata presentata, la dogana di partenza compilerà il processo verbale di contravvenzione in confronto del dichiarante o del garante, ed in loro assenza alla presenza di due testimoni.

Procedura d'entrata per le merci d'importazione temporaria.

Art. 40. Le operazioni doganali per le importazioni temporarie di merci estere destinate a subire la mano d'opera, oppure ad esposizioni industriali, debbono essere precedute da permesso scritto dal Direttore delle Gabelle, e si fanno solo presso le dogane di 1.o ordine.

Dopo la verificazione secondo l'art. 24 si appone alle merci, che ne sono suscettibili, un contrassegno. Ai tessuti d'ogni genere va sempre apposta la lamina nel modo che determinerà il Ministro delle Finanze.

Al dichiarante si dà una *bolletta di cauzione*, ove sono descritte le quantità e specie delle merci importate, i contrassegni ad esse apposti o il modo con cui fu assicurato il dazio; vi s'indica il tempo entro il quale le merci lavorate dovranno essere riesportate all'estero.

Le suddette merci debbono venire subito annotate nel *registro per le merci d'importazione temporaria*.

Riesportazione delle merci d'importazione temporaria.

Art. 41. Le merci lavorate con le materie immesse temporariamente che voglionsi spedire all'estero dovranno essere presentate alla dogana per la quale furono immesse. Una eccezione a questa regola non potrà essere accordata che dal Ministro delle Finanze. La dogana, riconosciuta la loro identità, ne fa menzione a tergo della bolletta di cauzione, indicando le variazioni, i cali e gli aumenti avvenuti pel subito lavoro e ne certifica l'uscita, sotto l'osservanza delle formalità dell'art. 43. Dopo di ciò fa l'annotazione di scarico nel registro di cui all'art. precedente, e contrappone o fa contrapporre la bolletta suddetta alla corrispondente sua matrice.

Quando le merci assoggettate al lavoro venissero riesportate in più riprese, le annotazioni nella bolletta e nel registro si faranno a misura che se ne effettuano le spedizioni, lasciandosi nelle mani del proprietario la bolletta di cauzione fino a che sia completamente esaurita.

Per la riesportazione delle merci introdotte per esposizioni industriali saranno osservate le medesime formalità, salvo quello che il Ministro delle Finanze potrà prescrivere con particolari disposizioni.

TITOLO TERZO.

DEL TRANSITO.

Procedura nell'entrata.

Art. 42. Le disposizioni degli articoli 27 al 32 inclusivi sono osservate anche pel transito delle merci nel territorio dello Stato. Se trattasi di merci esenti da dazio di entrata le cui similari nazionali sarebbero sottoposte a dazio d'uscita, sarà data al conduttore una *bolletta di transito* in luogo di quella di *cauzione*.

Verificazioni alla dogana d'uscita.

Art. 43. La dogana alla quale si presentano le merci di transito per l'uscita fuori della linea doganale, si accerta se i bolli a piombo siano intatti ed osserva quanto è prescritto dagli articoli 32 e 33, secondo i casi. Indi alla presenza del conduttore procede alla visita delle merci quando non siano spedite con esenzione di visita.

Se vi sono indizi di alterazioni o sottrazioni, procede alla verificazione anche di quelle spedite con esenzione di visita.

Nei casi di differenza o di ritardo alla presentazione delle merci saranno osservate le regole prescritte dagli articoli 36 al 39.

La dogana fa constare della verificazione sulla stessa *bolletta di cauzione*, indica il termine entro il quale le merci debbono uscire dalla linea doganale e vigila perchè ne escano senza ritardo. Un Impiegato della dogana ed un agente della Guardia doganale attesteranno l'effettiva uscita dalla linea. Se questa non è a vista della dogana le merci saranno accompagnate da una scorta fino all'estremo limite della frontiera, e laddove sulla frontiera si trovasse un *posto di osservazione* sarà presentato a quello la *bolletta di cauzione* perchè sia attestata l'uscita.

Quando per convenzioni internazionali fosse stabilito che il certificato dell'arrivo delle merci si dia dalla dogana dello Stato limitrofo, sarà *nella bolletta* di cauzione indicato il termine entro cui le merci debbono essere presentate alla dogana suddetta.

Accertata l'uscita delle merci dalla linea doganale, si consegna il *certificato di scarico*, come è prescritto dall'art. 36.

Uscita di merci di transito dalle strade ferrate.

Art. 44. Le dogane poste nelle stazioni delle strade ferrate, situate nell'interno dello Stato, osserveranno le stesse regole per l'uscita delle merci spedite per transito. Fatta la verificazione, come è prescritto nel precedente articolo, le merci saranno riposte nei carri a ciò destinati, chiusi a piombo ed inviati alla dogana collocata nell'estrema stazione verso la frontiera. Verificata l'integrità della chiusura a piombi, riscontrato il numero dei colli, ed *accertata* l'uscita dalla linea doganale nei modi detti all'art. 36, sarà consegnato il *certificato di scarico*.

Merci presentate ad una dogana diversa da quella indicata nella bolletta.

Art. 45. Le merci spedite per transito che fossero presentate ad una dogana di uscita diversa da quella

indicata nella *bolletta dic auzione* saranno trattenute e custodite presso la dogana per riferirne al Direttore delle Gabelle.

Il Direttore non darà il permesso di uscita se non quando avrà verificato per quali cause sia avvenuta la deviazione dal cammino, e siasi assicurato che non si fece altro uso della bolletta.

TITOLO QUARTO.

Del deposito e della riesportazione.

Modi dei diversi depositi.

Art. 46. Il deposito delle merci con diritto di riesportazione è permesso solo presso le dogane a ciò autorizzate con R. Decreto.

Quello sotto la diretta custodia della dogana può aver luogo nelle dogane dove si possono destinare appositi magazzini per la custodia di esse senza ingerenza del proprietario, e nei quali è libero a chiunque di depositare le merci mediante il pagamento della tassa di magazzinaggio.

Sono invece ammesse le merci a deposito in magazzini di affitto, quando nell'edificio della dogana vi sieno magazzini separati fra loro da potersi porre a libera disposizione di ciascun negoziante. In questo caso ogni negoziante può prendere in affitto uno o più magazzini, e pegli affitti saranno osservate le norme che indicherà il Ministro delle Finanze.

Quando finalmente non vi sieno nella dogana magazzini atti ad essere tenuti sotto custodia diretta o concessi in affitto, le merci potranno essere depositate in magazzini di proprietà privata in vicinanza della dogana e che abbiano tutte le condizioni che il Direttore delle Gabelle troverà necessarie per la facile vigilanza delle merci.

I magazzini privati dovranno sempre essere chiusi a due chiavi, una delle quali sarà tenuta dalla dogana.

Eccezioni a questa regola per alcune specie di merci ponno essere fatte solo dal Ministro delle Finanze.

Merci escluse dal deposito.

Art. 47. Non possono essere immesse in magazzino di deposito doganale le merci nazionali e le merci estere esenti da dazio o che abbiano già pagato il dazio di entrata.

I salumi, gli olii, i formaggi, i vini e le acquavite possono essere depositati in magazzini di proprietà privata, ovvero in magazzini specialmente destinati nell'edifizio della dogana.

Non possono ammettersi a deposito sotto la diretta custodia della dogana le materie infiammabili ed i legnami d'ogni specie, meno quelli di *ebanisteria*.

Gli articoli tascabili, quelli di orificeria, i bastoni, gli ombrelli, gli abiti manifatturati e simili possono mettersi per deposito solo in magazzini sotto la diretta custodia della dogana.

Pei tessuti di ogni genere è vietato il deposito in magazzini di proprietà privata.

Cauzione per le merci depositate in magazzini di proprietà privata.

Art. 48. Per immettere le merci in deposito nei magazzini di privata proprietà dovrà essere data cauzione in rendita dello Stato calcolata alla pari pel montare del dazio e del massimo della multa con aumento del trenta per cento.

È nondimeno fatta facoltà al Direttore delle Gabelle di accettare una cauzione mercè garantia solidale di due o tre negozianti, dei quali egli riconosca la solvibilità. La cauzione può essere data per somme determinate ovvero per somme indeterminate.

Nel primo caso si ammettono al deposito merci fino a quella quantità, il cui dazio col massimo delle applicabili multe sia coperto dalla data cauzione. Nel secondo caso possono ammettersi in deposito le merci per qualsiasi quantità.

La cauzione data con garantia solidale di altro o più negozianti deve essere rinnovata alla fine di sei mesi ed anche prima se il Direttore ha fissato un termine più breve. Perchè i garanti siano sciolti dalla loro obbligazione non basta il solo scadere del termine, ma occorre che sia stato loro restituito l'atto di garantia. Se il negoziante non rinnova la cauzione con firme approvate dal Direttore, le merci per le quali fu data debbono essere daziate per consumo.

Nondimeno il Direttore può permettere al negoziante di conservare la facoltà della riesportazione, mediante il deposito del dazio che gli verrà restituito quando riesporterà le merci, o quando vi sostituirà altra idonea garantia.

Dichiarazione e visita.

Art. 49. Per la dichiarazione e per la visita prima dell'entrata delle merci nel deposito sono osservate le disposizioni degli articoli 22 e 24. Se si tratta di acquavite devesi rilevare il loro grado di forza.

Le merci contenute in colli formati a macchina od assicurati con doppio involto e doppio piombo possono essere messe in deposito sotto diretta custodia della dogana senza precedente visita, con la indicazione di *merci da dichiararsi*.

Registrazione delle merci.

Art. 50. Le merci depositate sotto la diretta custodia della dogana, appena fatta la verificazione, sono annotate in apposito *registro di magazzino*, e se sono merci esenti da visita (art. 49) sono indicate con la formola *merci da dichiararsi*.

Quelle che sono depositate negli altri magazzini saranno annotate in altro *registro pei depositi* che deve tenersi distinto per ciascun magazzino. Le merci soggette a differenti dazi, sebbene depositate in uno stesso magazzino, sono annotate separatamente nel registro.

Le dichiarazioni saranno unite ai registri.

Ricevuta per le merci poste sotto diretta custodia della dogana.

Art 51. Nella ricevuta che il proprietario può richiedere per le merci poste sotto la custodia diretta della dogana, la dogana annoterà le merci in conformità alle verificazioni fatte e la ricevuta porterà il numero d'ordine secondo il quale si trova registrata ciascuna partita (art. 50). Le merci depositate senza precedente visita sono indicate con la formola *merci da dichiararsi*.

Nella colonna delle osservazioni del registro si fa annotazione della data e del numero della ricevuta consegnata al negoziante e delle spedizioni che volta per volta saranno annotate nella ricevuta medesima.

Bollatura dei colli.

Art. 52. I bolli a piombo pei colli depositati sotto la diretta custodia della dogana sono di forma rettangolare. Debbono applicarsi all'atto della verifica alla presenza del deponente al quale si dà la bolletta che attesta anche il pagamento dei bolli.

Vendita delle merci non estratte in tempo del deposito.

Art. 53. Quando dopo il termine biennale contemplato dall'art. 37 del regolamento o quello prorogato, le merci depositate sotto la diretta custodia della dogana non siano ritirate dal proprietario, questa lo inviterà per iscritto a presentarsi nel termine di giorni quindici affine di adempiere a quanto gli incombe. Se non si presenta la dogana ordina la vendita osservando quanto è disposto dal citato art. 37.

Scritta sui magazzini dati in affitto o di privata proprietà. Seconda chiave per quelli di privata proprietà.

Art. 54. I magazzini dati in affitto e quelli di privata proprietà debbono essere distinti col numero d'ordine che indicherà la dogana. Sulla porta d'ingresso di ciascuno sarà inscritto a cura del negoziante, *deposito doganale*.

La dogana somministrerà a spese del proprietario la seconda chiave richiesta pei magazzini di proprietà privata in quanto non si tratti di merci per le quali il Ministero delle Finanze avesse permesso delle eccezioni.

Trasporto delle merci dalla dogana nei magazzini e viceversa.

Art. 55. Le merci che dalla dogana sono trasmesse ai magazzini dati in affitto ed a quelli di proprietà privata e da questi a quella saranno scortate da agenti doganali che destinerà volta per volta il Capo della dogana. Saranno pure scortate le merci che si trasportano dal magazzino di un negoziante a quello di un altro o da un magazzino all'altro di uno stesso negoziante, qualora, tanto nel primo quanto nel secondo caso, i magazzini non esistano nello stesso edificio. Verificandosi quest'altra circostanza il movimento della merce sarà bensì annunciato alla dogana, ma questa si limiterà a tenerlo d'occhio.

Queste disposizioni non si estendono ai magazzini di proprietà privata esentati dall'obbligo di seconda chiave. Per questi basta che prima di verificare il trasporto delle merci ne sia dato avviso alla dogana la quale provvederà, occorrendo, a vigilare l'uscita e l'entrata delle merci.

L'agente doganale attesterà nella dichiarazione il seguito trasporto.

Custodia delle merci nei magazzini dati in affitto e di privata proprietà.

Art. 56. La facoltà data ai proprietari con l'articolo 42 del regolamento doganale di custodire nei magazzini dati in affitto ed in quelli di proprietà privata le merci come meglio credono, non dà loro il diritto di mutarne la forma, di alterarle, di mescolarle con altre in modo da rendere difficile il riscontro coi registri. Per queste operazioni occorre il permesso e l'assistenza della dogana che inscrive sui registri corrispondenti carichi e discarichi.

Vigilanza nei magazzini.

Art. 57. Il Capo della dogana dovrà provvedere affinchè sia esercitata continua vigilanza sui magazzini dati in affitto e su quelli di proprietà privata. egli dovrà disporre acciocchè sieno fatte le verificazioni ordinarie e straordinarie secondo quanto è prescritto.

I risultati delle suddette verificazioni saranno certificati con processo verbale fatto con l'intervento del proprietario ed annotati nel registro dei magazzini.

Nel processo verbale si esporranno la specie e la quantità delle merci secondo le annotazioni del registro, e la specie e la quantità di quelle trovate. Sarà eretto in due esemplari di cui uno si unisce al registro e l'altro si trasmette alle Direzioni delle Gabelle.

Sui risultati della visita sarà aperto nel registro un nuovo conto in sostituzione dell'antico.

Risultando dalle verificazioni differenze soggette a pena, sarà eretto separato processo verbale per la procedura penale.

Differenze riscontrate nei depositi.

Art. 58. Per le differenze di qualità riscontrate nelle merci depositate nei magazzini di affitto o in quelli di proprietà privata, sarà constatata la contravvenzione anche quando il dazio della merce annotata nei registri non differisca da quello della merce rinvenuta.

Rispetto alle quantità non sono punibili le differenze che eccedono in più o in meno il due per cento oltre i cali di tolleranza.

La remissione del dazio è accordata soltanto pei cali di tolleranza stabiliti dall'art. 46 del regolamento doganale pei liquidi ed altri articoli soggetti a calo e non danno diritto alla rifusione delle spese di verificazioni straordinarie.

Uscita delle merci dai depositi.

Art. 59. Non possono estrarsi le merci dai magazzini senza la precedente dichiarazione scritta.

Se vogliono riesportarsi all'estero per la via di mare sarà data una *bolletta di riesportazione* che tiene luogo di *lascia-passare*.

Sarà rifiutata la bolletta di riesportazione quando le merci si vogliano caricare sopra bastimenti di portata non maggiore di 30 tonnellate.

Se la riesportazione delle merci è fatta per la via di terra o pei laghi o fiumi promiscui, saranno osservate le disposizioni relative all'uscita delle merci in transito.

Non potrà permettersi la uscita dal deposito delle merci dichiarate per la immissione in consumo se prima non sono stati pagati i corrispondenti diritti.

Nel *registro di magazzino* ed in quello *dei depositi* si farà annotazione delle merci esportate, indicando la qualità, la data ed il numero della bolletta.

Diritti di magazzinaggio.

Art. 60. I diritti di magazzinaggio per le merci sotto diretta custodia della dogana sono pagati di regola alla loro uscita dal deposito. In prova del seguito pagamento sarà data una speciale bolletta.

Prima di accordare una proroga al termine stabilito dal regolamento pel deposito, il proprietario dovrà pagare la tassa di magazzinaggio pel tempo decorso.

Così nell'uno come nell'altro caso, la dogana deve fare annotazione nella colonna delle osservazioni della tassa pagata, indicando la data ed il numero della bolletta cui si riferisce.

Le decisioni di proroga concesse al termine del deposito dovranno tenersi unite al registro.

TITOLO QUINTO.

DELL' ESPORTAZIONE.

Verificazione e bolletta.

Art. 61. Le operazioni doganali per la esportazione delle merci nazionali possono compiersi così nelle dogane di frontiera come in quelle collocate nell'interno del territorio (dogane interne).

In prova dell'adempiuto pagamento dei diritti, la dogana consegna all'interessato una bolletta d'uscita, nella quale indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale le merci debbono oltrepassare la linea doganale.

Quando le merci traversano la linea doganale, gli agenti della guardia doganale debbono sulla bolletta attestare l'uscita o l'imbarco delle merci, apponendovi il suggello d'ufficio.

Sarà data bolletta anche per le merci esenti da dazio d'uscita.

Ritardi nell'imbarco di merci d'uscita.

Art. 62. Quando per fortuna di mare sia sospeso in tutto o in parte l'imbarco delle merci, per le quali fu pagato il dazio di uscita, il proprietario o il conduttore dovrà darne avviso al Capo della dogana; il quale trattiene la bolletta di uscita sino a che si effettua l'imbarco.

Se l'imbarco ha luogo per una parte soltanto delle merci sdaziate, gli agenti della Guardia doganale lo attestano nella bolletta che consegnano alla dogana, ove essa rimane fino al compimento del carico su altro bastimento.

Esportazione temporaria - Uscita.

Art. 63. La esportazione temporaria di merci nazionali destinate all'estero per la vendita o per pubbliche esposizioni si fa previo permesso del Direttore delle Gabelle da darsi volta per volta.

Alle operazioni doganali così di uscita come di reingresso sono autorizzate le sole dogane di primo ordine.

Fatta la verificazione delle merci, la dogana dà la bolletta di uscita, la quale indica la quantità e la qualità delle merci, nonchè il tempo entro cui debbono ritornare nello Stato. Pel loro contrassegno sarà osservato il disposto dell'art. 40, con la differenza, che la lamina da applicarsi ai tessuti dovrà avere la impronta di merce nazionale. Pei tessuti, oltre il contrassegno, la dogana ritirerà i campioni da custodirsi sotto piego suggellato pei confronti da farsi al momento del reingresso. Nell'esterno del piego si indicherà il nome del proprietario, non che la data e numero della bolletta di uscita.

Nel passaggio delle merci per la linea doganale, gli agenti della Guardia doganale osserveranno il disposto dal precedente articolo.

Esportazione temporaria e reingresso.

Art. 64. La reintroduzione delle merci invendute o di quelle che ritornano dalle esposizioni, deve aver luogo presso la dogana che fece l'operazione d'uscita.

Se tale operazione fu fatta presso una dogana interna, in allora la dogana di frontiera presso la quale si presentano le merci, le dirigerà a quella interna, osservando in ciò quanto è prescritto per la spedizione delle merci estere da una dogana all'altra.

Le merci dovranno essere presentate unitamente alla bolletta di uscita alla dogana, la quale si accerta della loro identità e le confronta coi campioni che fossero stati ritirati. Ove non vi sieno irregolarità, la dogana fa l'annotazione di scarico sulla bolletta che contrappone alla rispettiva matrice, quando con ciò risultasse esaurita la intera partita.

Bestiame destinato al pascolo, al lavoro e simili.

Art. 65. Per la esportazione temporaria del bestiame destinato al pascolo, al lavoro, alle fiere ed ai mercati, non che per la reintroduzione del medesimo, e dei relativi prodotti, il Ministro delle Finanze potrà dare particolari disposizioni, avuto riguardo alle consuetudini e condizioni locali.

Merci d'uscita ammesse alla restituzione dei diritti per le materie prime.

Art. 66. Per le merci d'uscita ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento dell'importazione delle materie prime, si fa la dichiarazione scritta alla quale deve unirsi la bolletta che prova il pagamento dei diritti suddetti.

Tali operazioni si compiono solo presso le dogane di primo ordine.

Il Verificatore deve assicurarsi della nazionalità delle merci presentate, e nel caso di dubbio può richiedere attestati dall'Autorità locale.

Le merci presentate ad una dogana interna debbono essere assicurate con bollo a piombo, il quale deve rimanere attaccato ai colli fino a che siano state presentate all'estremo ufficio di confine, e quando il loro trasporto si verifica per la via di mare fino al momento in cui stanno per essere imbarcate.

In questi casi si dà al dichiarante una speciale bolletta di uscita, a tergo della quale si dovrà attestare la partenza delle merci dalla dogana, l'effettivo loro imbarco e la loro esistenza a bordo al momento della partenza del bastimento, od il passaggio al di là della frontiera, secondo i casi.

Le bollette che provano il pagamento del dazio sulle materie prime, si restituiscono al dichiarante coll'indicazione della quantità e qualità delle merci presentate e della bolletta di uscita per ottenere la restituzione dei diritti.

Formalità per ottenere il rimborso dei diritti.

Art. 67. Per ottenere il rimborso dei diritti di entrata pagati sulle materie prime, l'interessato dovrà farne domanda alla Direzione delle dogane, producendo le bollette di uscita e di entrata, munite sì quelle che queste delle attestazioni suddette.

La Direzione dispone il rimborso nei modi prescritti dai regolamenti di contabilità, trattenendo le bollette, le quali debbono corredare l'ordine di pagamento.

Se con ciò non fosse stata esaurita l'intera quantità della merce compresa in una bolletta, basta fare sulla medesima annotazione dell'accordato rimborso.

TITOLO SESTO.

CABOTAGGIO E CIRCOLAZIONE.

Spedizione di merci in cabotaggio e circolazione.

Art. 68. La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera è *cabotaggio*, se si fa percorrendo il mare, ed è *circolazione* se si fa invece per laghi o fiumi promiscui, o percorrendo un tratto di territorio estero.

Spedizione di merci in cabotaggio.

Art. 69. Le merci nazionali o nazionalizzate che si vogliono spedire in cabotaggio debbono presentarsi alla dogana del luogo di partenza, ed ivi essere verbalmente dichiarate.

Per queste spedizioni si dà o una *bolletta di cauzione per merci nazionali*, o un *lascia-passare per merci nazionali*.

La bolletta di cauzione è necessaria, se le merci sono soggette a dazio d'uscita d'un importo collettivo superiore a L. 25.

Per tutte le altre merci si dà il *lascia-passare* speciale per le merci nazionali o nazionalizzate.

Questo documento non ha nulla di comune:

a) Col *lascia-passare* che si dà per gli effetti dell'art. 6 del regolamento doganale, e che tiene luogo di *manifesto di partenza*;

b) Con quello che, a termini dell'art. 19, deve accompagnare le merci presentate ad una dogana di mare non autorizzata a riceverle nella loro spedizione ad altra a ciò autorizzata;

c) Con quello che è necessario, giusta l'articolo 22, per legittimare l'uscita dal porto di merci estere rimaste sul bastimento;

d) Con quello contemplato dagli articoli 28 e 45 per l'accompagnamento di merci estere spedite da una dogana all'altra con bastimenti di portata superiore alle 30 tonnellate.

Il *lascia-passare* differisce pure dalla bolletta di circolazione dalla quale debbono essere coperti, a termini degli articoli 56 e 57 del regolamento, lo zucchero e il caffè sia in trasporto, sia in deposito lungo le zone di vigilanza di terra.

Tanto nella *bolletta di cauzione* quanto nel *lascia-passare* si deve indicare la qualità e quantità delle merci, i numeri e le marche dei colli, la dogana per la quale seguirà il reingresso nel territorio doganale, ed il termine entro il quale dovrà verificarsi la reintroduzione.

Disposizione speciale pei tessuti.

Art. 70. I tessuti che non sono già muniti del contrassegno (lamina o piombo), in prova del daziato o della nazionalità, non possono essere spediti che per le dogane di 1.o ordine, e per quelle di 2.o ordine della prima e seconda classe. Ai tessuti stessi si appone lo speciale contrassegno contemplato dall'art. 27 del regolamento doganale, il quale non prova in alcun modo l'origine nazionale dei tessuti cui è apposto, ma vale soltanto ad accertarne la identità presso la dogana di reingresso.

Disposizioni speciali per lo zucchero e pel caffè.

Art. 71. Il *lascia-passare* per spedizioni in cabotaggio di zucchero e caffè in quantità tale il cui dazio sia superiore a L. 40, non può darsi, se non ne viene provato il pagamento di dazio colla presentazione della relativa bolletta di sdoganamento o di circolazione, la di cui validità sarà da valutarsi secondo il disposto degli articoli 11 e 57 del regolamento. Non dandosi questa prova, la dogana constaterà la contravvenzione, e procederà al sequestro, a meno che la spedizione voglia farsi in luoghi di libera circolazione delle dette derrate, nel qual caso si limiterà a rifiutare il *lascia-passare*.

Bollatura dei colli.

Art. 72. Per assicurare la identità dei colli di merci che si spediscono in cabotaggio verranno sottoposti a bollo (*di collaggio*) quelli soltanto che contengono i seguenti articoli:

1. I tessuti d'ogni specie e loro congeneri, comprese le merci di moda non munite di speciale contrassegno;
2. I coralli lavorati;
3. Le mercerie e chincaglierie;
4. I lavori d'oro e d'argento;
5. I guanti di pelle e le pelliccerie;
6. I fiori artificiali.

Attestazione di imbarco delle merci.

Art. 73. Tanto nella *bolletta di cauzione* quanto nel *lascia-passare*, gli agenti di sorveglianza debbono attestare l'imbarco delle merci, come è prescritto dall'art. 50 del regolamento doganale, facendone contemporaneamente annotazione in apposito registro.

Reingresso delle merci.

Art. 74. La dogana per la quale le merci rientrano nello Stato procede alla loro verificazione in confronto del *lascia-passare* o della *bolletta di cauzione*, e se non vi sono eccezioni ne permette l'entrata, apponendo il visto al *lascia-passare*, o dando il certificato di scarico per la *bolletta di cauzione*.

Se vi ha differenza di qualità, e le merci sono riconosciute nazionali, la dogana di reingresso le considera semplicemente estere, e non ne ammette l'introduzione senza il pagamento del dazio; se poi le merci trovate di qualità diversa sono estere, la dogana suddetta le considera di contrabbando, a termini dell'art. 65, lett. *h*, e stende il processo verbale.

Per le merci soggette a dazio di uscita accompagnate da *bolletta di cauzione* e trovate di qualità diversa, sarà altresì rifiutato il certificato di scarico, affinchè la dogana di partenza proceda per l'applicazione dell'art. 69, quarto alinea del regolamento suddetto; se queste invece sono accompagnate da *lascia-passare* sarà fatto processo verbale anche pel contrabbando di uscita delle merci indicate nel *lascia-passare*, giusta l'art. 66 del regolamento suddetto.

Per le eccedenze di merci non soggette a dazio d'uscita, le cui similari estere sono soggette a dazio di entrata, la dogana di reingresso procederà giusta il secondo paragrafo del presente articolo.

Se si tratta di merci soggette al dazio di uscita sarà steso il processo verbale per la differenza in più od in meno, giusta l'art. 69 suddetto, quando sono accompagnate da *bolletta di cauzione*, od a termini degli art. 66 o 79 regolamento suddetto, se il documento che la accompagna è un *lascia-passare*.

Merci presentate alla dogana di reingresso senza il lascia-passare.

Art. 75. Presentandosi alla dogana di destinazione una merce di cabotaggio senza il documento, verrà fatto immediatamente processo verbale di contravvenzione in confronto del capitano del bastimento, e frattanto la merce sarà considerata come estera.

Sull'istanza della parte però la dogana potrà fare ricerca del duplicato del *lascia-passare* a quella di partenza.

L'interessato dovrà anticipare l'importo della tassa di bollo prescritta per il rilascio dei duplicati.

Col pervenire del duplicato potrà il Direttore delle Gabelle permettere la libera introduzione delle merci quando:

1. Sieno trovate in perfetta corrispondenza col *lascia-passare*;
2. Sieno riconosciute di indubbia origine nazionale;
3. Essendo tali merci racchiuse in colli, dal loro stato esteriore e dal verificato contenuto non sorgano indizi di sostituzione;
4. Sia tolto ogni dubbio che dell'originale *lascia-passare* si tentasse di fare doppio uso;
5. Il *lascia-passare* sia stato vidimato dagli agenti della Guardia doganale e trascritto nel registro di cui l'art. 73.

Ove non concorra una delle suddette condizioni, le merci saranno considerate e trattate come estere.

In pendenza della decisione sull'ammissibilità del duplicato del *lascia-passare*, il Direttore delle Gabelle può permettere che la merce sia reintrodotta contro cauzione del dazio e del massimo delle pene, quando si possano levare i campioni delle merci, oppure

queste sieno di tale specie, o presentate in tale forma da poterne essere facilmente riconosciuta l'identità.

Presentazione delle merci ad una dogana di reingresso diversa dalla stabilita.

Art. 76. Arrivando merci in cabotaggio ad una dogana diversa da quella indicata nel documento, verranno trattenute, e ne sarà dato avviso al Direttore delle Gabelle il quale dopo chiarite le cose, permetterà o rifiuterà la reintroduzione a seconda dei casi, dandone avviso alla dogana per la quale dovevano venire reimportate.

Spedizione di merci in circolazione.

Art. 77. La spedizione di merci in circolazione si può fare o per acque promiscue, o per via di terra. Alla circolazione per acque promiscue si applicano le disposizioni dei precedenti articoli sulle spedizioni in cabotaggio.

Alla circolazione per vie di terra si applicano le disposizioni stesse, in quanto non si riferiscano esclusivamente ai trasporti per acqua. In questi casi la dogana di partenza attesta sul *lascia-passare* o sulla *bolletta di cauzione* l'uscita delle merci dalla linea doganale.

TITOLO SETTIMO.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI.

Bolletta di circolazione per caffè e zucchero.

Art. 78. La bolletta di circolazione per caffè e zucchero nelle zone di vigilanza può darsi solamente a chi ne prova il seguito sdoganamento colla presentazione della relativa bolletta di validità incontestabile, a senso anche dell'art. 11 del regolamento doganale.

Nella bolletta di circolazione sarà specialmente indicato:

a) Il nome e cognome di chi trasporta e mette in circolazione le merci;

b) La qualità e quantità di esse, secondo le denominazioni della tariffa;

c) Il luogo di destinazione;

d) Il tempo pel quale sarà valida, e che non potrà essere più lungo di un anno computabile dalla data della bolletta di pagamento in sostituzione della quale viene emessa;

e) La data ed il numero della bolletta di pagamento e la dogana dalla quale fu emessa.

Sulla bolletta di pagamento si farà poi annotazione di scarico della specie e quantità delle merci per le quali fu data la bolletta di circolazione, della quale si indicherà la data ed il numero.

Se colla notificata spedizione si esaurisce la quantità di merci indicata nella bolletta di pagamento, la dogana la ritira per contrapporla alla matrice della bolletta di circolazione da emettersi.

Uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di circolazione.

Art. 79. Se nell'interno del territorio, onde si spediscono nella zona di vigilanza caffè e zucchero, non si trovano uffici doganali, la bolletta di circolazione sarà data dai magazzinieri dei generi di privativa, ed in mancanza di essi dagli uffici delle tasse, che verranno designati dal Ministro delle Finanze.

Permessi per depositi nelle zone di vigilanza.

Art. 80. I permessi che il Direttore delle Gabelle, può dare per fare depositi di zucchero, di caffè e di tessuti nelle zone di vigilanza saranno sempre in iscritto e dovranno essere preceduti da domanda del proprietario scritta in carta bollata.

Questo permesso sarà valido per un anno, e potrà essere rinnovato sotto l'osservanza della suddetta formalità.

Non potrà essere accordato il permesso a chi fu condannato per contrabbando, tranne che dalla condanna sia decorso il termine di cinque anni.

Così pure non sarà accordato il permesso quando per le circostanze locali siavi fondamento di supporre che i depositi non possano avere altro scopo che di accumulare merci di contrabbando per diffonderle nello Stato.

Presso le dogane, gli Ispettori e Tenenti della Guardia doganale, più vicine al luogo di deposito verrà fatta annotazione dei dati permessi colla indicazione delle epoche della loro scadenza.

Permesso per visitare i luoghi soggetti a vigilanza nelle zone.

Art. 81. Le visite della Guardia doganale nelle zone di vigilanza, ove si depositano merci con o senza permesso, non potranno effettuarsi che col permesso del Direttore o dell'Ispettore, o del Sott'Ispettore doganale. Solo in caso di urgenza può essere dato dal Tenente o Sottotenente della Guardia doganale, o dal Ricevitore del luogo. Questo permesso sarà dato in iscritto e dovrà essere conservato, e, sopra richiesta di chi ne ha interesse, presentato dal dirigente l'operazione di verificazione.

Naufragi.

Art. 82. Nei casi di naufragio o di arenamento di qualche bastimento gli uffici doganali debbono adoperarsi con tutti i mezzi di cui dispongono a sollievo dei naufraganti.

Agli agenti della marina mercantile spetta provvedere ed invigilare che le merci gettate dal mare sieno ricuperate e sottoposte a sicura custodia in un magazzino chiuso a due differenti chiavi, l'una delle quali rimane presso l'Amministrazione della marina mercantile, e l'altra presso il Capo della più prossima dogana, facendo constare di ogni cosa in un processo verbale, a cui deve allegarsi un esatto inventario con distinto cenno della qualità, della quantità, dei segni e delle marche delle merci ricuperate.

Una copia del processo verbale e dell'inventario viene rimessa alle persone incaricate della custodia delle merci salvate.

La spesa per l'affitto del magazzino e per la custodia delle merci sta a carico di coloro le cui merci furono ricuperate.

Vendita delle merci naufragate.

Art. 83. Il console di marina autorizza la vendita al pubblico incanto delle merci soggette a deperimento e di quelle che dopo un anno ed un giorno dal ricupero non venissero reclamate da alcuno. Alla vendita deve assistere un Impiegato delle dogane a ciò destinato dal Direttore delle Gabelle. Le somme ritratte dalla vendita restano in deposito presso il Tesoriere della Cassa degli invalidi a disposizione del Consiglio d'Amministrazione.

Se le merci sono soggette a dazio d'entrata e non sieno riesportate l'Impiegato doganale curerà la riscossione dei diritti doganali prima che siano consegnate al deliberatario.

Denuncia di merci trovate in mare o nelle spiaggie.

Art. 84. Chiunque nel litorale dello Stato ritrova in mare a galla o nelle spiaggie o sott'acqua merci, effetti, attrezzi ed altre cose provenienti da naufragio debbe entro 24 ore informarne il locale Amministratore di marina, ed in mancanza di questo il Sindaco del luogo. Gli individui che nelle 24 ore fanno la denuncia sovraccennata ottengono in premio il terzo del prodotto netto degli oggetti denunciati.

TITOLO OTTAVO.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Forma di procedura.

Art. 85. In ogni parte del Regno fino a che non sia approvata una legge generale ed uniforme per le giurisdizioni in materia punitiva è conservato il vigente sistema di procedura per le contravvenzioni e sono mantenute le attuali giurisdizioni per l'applicazione delle pene.

Norme nel determinare la multa.

Art. 86. Nei casi in cui la multa è determinata in ragione del dazio, debbono prendersi a calcolo i diritti principali di entrata o di esportazione, ed escludersi i diritti accessorii stabiliti dalla tariffa doganale, fra i quali è da annoverarsi il decimo di guerra.

Custodia delle merci procedenti da contravvenzione.

Art. 87. Le merci prese in contravvenzione saranno trasportate per la compilazione del processo verbale alla più vicina dogana, la quale, se non appartiene alla classe degli uffici principali, trasmetterà il più sollecitamente le merci, il processo verbale e gli atti relativi alla dogana principale da cui dipende.

Processo verbale.

Art. 88. Il processo verbale di contravvenzione dovrà indicare:

a) L'ufficio od il luogo in cui è formato il processo verbale, la Direzione delle Gabelle, la provincia, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato;

b) Il nome, cognome e grado dell'Impiegato che lo redige;

c) Il nome, cognome e qualità di quelli che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione;

d) Il nome, cognome e domicilio dei testimoni che per invito dell'ufficio o per altra causa fossero intervenuti;

e) Il nome, cognome e domicilio, l'età e paternità e condizione dei contravventori. Se il contravventore fosse ignoto, od assente, o fuggito, ovvero avesse ricusato di venire presso la dogana si farà speciale menzione di tali circostanze;

f) La dichiarazione delle comunicazioni fatte con riserva al Direttore delle Gabelle del nome, cognome, domicilio, età, paternità e condizione del rivelatore, quando lo scoprimento è dovuto a secrete rivelazioni;

g) Tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto della contravvenzione;

h) La qualità, la quantità, il valore delle merci e l'importo del dazio colla indicazione degli articoli della tariffa; la dogana presso la quale sono depositate e custodite le merci;

i) Le dichiarazioni del contravventore e le osservazioni che credessero di fare gli scopritori della contravvenzione.

Se il contravventore all'atto della formazione del processo verbale chiede che la multa sia applicata dall'Amministrazione doganale, la domanda sarà ricevuta sopra foglio di carta munita del bollo accennato dal susseguente art. 93.

Sarà data lettura al contravventore del processo verbale, e gli sarà offerto una copia di esso, indicandosi se la copia è stata rifiutata o consegnata.

Il processo verbale sarà sottoscritto da tutte le persone intervenute, e se alcuno non sapesse scrivere o se il contravventore ricusasse di sottoscrivere se ne farà speciale menzione.

Nella compilazione del processo verbale si farà uso di apposito modello.

Il ricevitore che fa il verbale è risponsabile di ogni omissione che lo renda nullo.

Registro delle contravvenzioni.

Art. 89. Presso ogni dogana principale deve essesservi un registro per l'annotazione progressiva di tutti i verbali di contravvenzione che sono compilati presso di essa o che le pervengono da altre dogane.

Quando le merci per mancanza di spazio o per altra causa sono trasmesse ad altra dogana, deve farsi annotazione di discarico nel registro della dogana principale da cui sono spedite. Simile registro sarà tenuto presso ciascuna Direzione delle Gabelle.

Contabilità delle contravvenzioni.

Art. 90. Il conto delle multe e spese per le contravvenzioni spetta alla dogana principale nei cui registri è annotata la contravvenzione.

Sarà pure tenuto un registro destinato ad indicare il procedimento per ciascuna contravvenzione, e le somme esatte e pagate sia per effetto del giudizio, sia per effetto delle risoluzioni amministrative.

Pei depositi fatti a cauzione delle incorse pene e pei pagamenti delle multe, la dogana suddetta tiene distinti e separati libri secondo il modello destinato per l'esazione dei proventi diversi.

Procedura per la contravvenzione.

Art. 91. La dogana principale, presso cui trovansi le merci ed il processo verbale, invierà copia di esso alla Direzione da cui dipende e provocherà nel tempo stesso il giudizio innanzi al Giudice competente.

Se invece il giudizio deve essere provocato dalla Direzione la dogana le rimetterà l'originale processo, ritenendo per sè una copia.

La causa sarà prima rimessa al tribunale competente per la procedura penale, quando la contravvenzione sia connessa con un reato, e poi si farà il giudizio per la contravvenzione.

Classificazione dei processi verbali presso le Direzioni e le dogane principali.

Art. 92. Presso ogni dogana principale e presso ogni Direzione delle Gabelle i processi verbali saranno ordinatamente chiusi e conservati con numero corrispondente a quello del registro delle contravvenzioni.

Domanda di rimettersi alla decisione amministrativa.

Art. 93. L'art. 86 del regolamento nel solo scopo di accelerare il procedimento e di evitare le liti permette al contravventore di rimettersi alla decisione dell'Amministrazione doganale.

La domanda può esser fatta quando si forma il processo verbale di contravvenzione, ed in qualunque tempo mentre dura la procedura, e prima che la sentenza sia passata in giudicato.

Anche quando la contravvenzione è accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale, non è vietato al contravventore di invocare la decisione dell'Amministrazione per la parte che riguarda la dogana.

Tale richiesta deve essere espressa in termini assoluti ed irrevocabili, e sarà rigettata se contenga riserve e condizioni.

La suddetta domanda deve trattarsi come una petizione od istanza soggetta a norma dei casi al bollo stabilito dall'art. 24, numeri 6 e 9 della legge 21 aprile 1862. Quando sulla domanda si procede a tenore del seguente art. 94, essa sarà esente dal bollo.

Decisione di competenza dei Capi delle dogane (Direttori o Ricevitori).

Art. 94. Nello scopo di diminuire e rendere più facili e pronte le operazioni d'ufficio relative alle contravvenzioni di minore importanza si dà facoltà ai Capi delle dogane (Direttori o Ricevitori) di omettere la formazione del processo verbale e di far uso di apposito modello per la definizione della contravvenzione, quando cumulativamente concorrano i seguenti requisiti:

a) La contravvenzione non sia connessa con un reato;

b) Non si verifichi associazione di contrabbando o contrabbando assicurato;

c) La contravvenzione sia per se stessa chiara e precisa e non si manifesti la necessità di un regolare procedimento a danno di altri autori o complici, o per altri sospetti di speciale importanza;

d) Il massimo della multa non oltrepassi la somma sulla quale a tenore dell'art. 86 del regolamento doganale il Capo della dogana presso cui si constatò la contravvenzione può accogliere la domanda della definizione amministrativa;

e) La parte spontaneamente faccia verbale ed irrevocabile domanda di rimettersi alla decisione dell'Amministrazione doganale, paghi tosto la multa e sottoscriva le quitanze portate dall'anzidetto modello.

Mancando alcuno dei premessi requisiti la domanda non potrà essere assecondata, si compilerà il processo verbale, e si provvederà a quanto prescrive il precedente articolo 91.

Riparto delle multe stabilite dai Capi delle dogane.

Art. 95. I Capi delle dogane (Direttori o Ricevitori) consegneranno al contravventore la quitanza figlia e procederanno alla ripartizione delle multe nel modo che viene dimostrato a tergo della matrice quitanza suaccennata.

Se la contravvenzione fu ultimata nell'anzidetto modo presso una dogana che non ha il carattere di ufficio principale, il Ricevitore rimette contro ricevuta alla dogana principale, da cui dipende, la copia dell'anzidetta quitanza matrice, il denaro esatto a titolo di multa, e gli altri atti relativi. Il Ricevitore unisce alla quitanza matrice la ricevuta della dogana principale, a cui spetta poi di eseguire il riparto, dandosi carico del denaro nella sua quitanza matrice, allegandovi la suindicata copia, ed interlineando la quitanza figlia.

Prelevamenti prima di eseguire la ripartizione delle multe.

Art. 96. Prima di fare la ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni saranno prelevate le spese occorse per il trasporto, per la procedura e pei dritti di dogana.

Quote degli scopritori e rivelatori.

Art. 97. Prelevate le somme indicate all'articolo precedente, due terzi del rimanente saranno pagati a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione.

A chi diresse la forza, che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Se avvi un rivelatore che non sia per ufficio tenuto allo scoprimento delle contravvenzioni, gli sarà data la metà della quota assegnata agli scopritori. Nella spedizione delle somme da ripartirsi sarà riservatamente manifestato all'Ispettore doganale del luogo, la qualità ed il nome del rivelatore. L'Ispettore manderà la ricevuta alla dogana e curerà la consegna della somma e l'invio della quitanza al Direttore per la giustificazione del pagamento.

Quote per la massa per il Tenente o Sottotenente e per il Ricevitore.

Art. 98. Ciò che rimane dopo pagati gli scopritori ed i rivelatori, sarà per due terzi versato a profitto della Guardia doganale nella massa, e per l'altro terzo in parti eguali a favore del Tenente o Sottotenente del circondario e del Ricevitore dell'ufficio doganale, presso cui è stato fatto il processo verbale. Se gli scopritori dipendessero da diversi Tenenti o Sottotenenti, la somma sarà ripartita fra questi in parti eguali.

Partecipazione di altri impiegati ed individui al prodotto delle multe.

Art. 99. Laddove la contravvenzione fosse scoperta dagli Impiegati doganali nell'esercizio delle loro funzioni, la quota assegnata al Tenente o Sottotenente andrà a profitto del Commissario od Impiegato che dirige la verificazione e la visita delle merci.

Se allo scoprimento della contravvenzione concorsero anche uno o più agenti della forza doganale, la quota suddetta sarà divisa fra esso Commissario ed il Tenente o Sottotenente.

Se la contravvenzione fosse scoperta da persone non appartenenti alla Guardia doganale, ma dipendenti da altra Autorità, l'anzidetta quota sarà data a colui che ebbe il comando delle persone che scoprirono la contravvenzione.

Se il processo verbale non è stato compilato presso un ufficio doganale, ma in altro luogo e per cura d'altri Impiegati, la quota spettante al Ricevitore di dogana è data a quel Ricevitore che ha l'obbligo di tenere il conto della contravvenzione, degli introiti e delle spese che la riguardano. In caso di cambiamento del Ricevitore prima di essere ultimato il conto suddetto, la rata a lui spettante è divisa in parti eguali fra lui ed il suo successore.

Accumulamento di più quote nello stesso individuo.

Art. 100. Si può accumulare la percezione di diverse quote nello stesso individuo, quando questi per speciali qualità caratteristiche distintamente contemplate dal regolamento e dalle presenti istruzioni, riunisca in sè titoli separati alle quote di ripartizione di una multa.

Accrescimenti a profitto del fondo di massa.

Art. 101. Quando per rinuncia o per altra causa restasse disponibile qualche somma in seguito al riparto delle multe, essa sarà aggiunta al fondo di massa della Guardia doganale.

Questione sul diritto alle quote.

Art. 102. Le questioni che potessero nascere circa la ripartizione delle somme provenienti dalle contravvenzioni, saranno decise dai Direttori delle Gabelle, ed in caso di riclamo dal Ministro delle Finanze.

Ripartizioni fatte dalle dogane principali.

Art. 103. Nei casi in cui non sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 94 e 95, la ripartizione delle quote sarà fatta dalla dogana principale incaricata della contabilità della contravvenzione.

TITOLO NONO.

DEI LIBRI DELLE BOLLETTE, DEI REGISTRI DOGANALI E DEGLI INTROITI.

Forma dei libri delle bollette e dei registri doganali.

Art. 104. I libri delle bollette sono a madre e figlia. I registri servono di riscontro alle operazioni doganali ed alla tenuta in evidenza degli introiti e delle spese e si tengono legati con fogli numerati. Gli uni e gli altri sono soggetti a bollo di riscontro, e sono stampati e distribuiti a cura di quelle fra le Direzioni delle Gabelle che saranno destinate dal Ministro delle Finanze.

Formalità nella tenuta dei libri e registri.

Art. 105. Le bollette saranno contrassegnate da numero d'ordine, che è rinnovato ogni trimestre. Se la quantità delle operazioni doganali obbligasse a dividere una categoria dall'altra, i libri di ciascuna categoria saranno distinti per serie con lettere maiuscole, ed ogni serie avrà il proprio numero d'ordine di sopra la lettera.

La madre della bolletta deve concordare colla figlia, nè può questa essere levata da quella, se tutte e due non sono compiute.

La quantità delle merci ed i diritti pagati, l'ora e la data delle bollette devono essere espresse in lettere.

Non possono farsi cancellature o correzioni. Accadendo qualche errore, la intera bolletta sarà interlineata in modo da poterne leggere il contenuto. Se ne farà quindi un'altra nuova, lasciando la prima attaccata alla madre.

Le bollette indicanti pagamenti di diritti sono firmate dal Ricevitore o dal Cassiere. Le altre sono sottoscritte dall'Impiegato che le ha scritte.

I libri degli introiti dei diritti saranno tenuti al corrente in modo che si possa sempre conoscere la somma delle esazioni per ogni categoria delle bollette.

Duplicato delle bollette.

Art. 106. Non si rilasceranno duplicati delle bollette smarrite, senza il permesso del Direttore delle Gabelle.

I duplicati si danno in carta bollata, e sono muniti del suggello d'ufficio, e debbono portare la intestazione *duplicato*.

I duplicati delle bollette di pagamento e di quelle di circolazione non possono essere esibiti nella circolazione delle zone di vigilanza come prova del dazio pagato.

Pei duplicati del *lascia-passare* saranno osservate le prescrizioni dell'art. 75.

Formalità nella tenuta dei registri doganali.

Art. 107. Le partite debbono essere scritte nei registri senza abbreviature o cancellature. Le parole, i numeri ed i segni errati saranno interlineati, ma in modo che si possano leggere le prime indicazioni erronee, dopo le quali si scriveranno le esatte. Ciascuna partita avrà un numero d'ordine, che si rinnova ogni anno, tranne quello del registro delle contravvenzioni, il cui numero si rinnova ogni trimestre.

Custodia del denaro.

Art. 108. Il denaro introitato si conserva in apposita cassa sotto chiave del Ricevitore. Se vi ha un Controllore, questi ne tiene una seconda chiave.

Il denaro introitato deve figurare in appositi registri di cassa, che si chiudono giorno per giorno. I versamenti del denaro nelle Tesorerie si effettueranno secondo il prescritto dalle norme contabili.

Specie, somministrazione e resoconto dei libri bollette, dei registri e delle altre stampiglie.

Art. 109. Per i modelli dei libri e delle bollette, e pel modo di darne conto, non che per altri stampati che occorrono in osservanza alle disposizioni stabilite con le presenti istruzioni, si provvederà con particolari disposizioni dal Ministro delle Finanze.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TIP. G. FAVALE E COMP.